

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CORNEDO VICENTINO E SALCEDO PER IL
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA**

DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno **duemilaquattordici** il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Cornedo Vicentino, di classe II, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Montagna Martino Angiolo, elettivamente domiciliato presso la sede municipale, in seguito chiamato anche Comune "Capo-
Convenzione" (C.F. 00295160246); il Comune di Salcedo, di classe IV, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gasparini Giovanni Antonio, elettivamente domiciliato presso la sede municipale (C.F. 84002530248) ;

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che la Legge 30 luglio 2010 n. 122 ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno che, con D.M. del 31 luglio 2010, ha decretato la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di regioni ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;
- che l'Amministrazione comunale di Cornedo Vicentino, con deliberazione di Consiglio Comunale n., dichiarata immediatamente eseguibile e l'Amministrazione Comunale di Salcedo dichiarata immediatamente eseguibile, hanno stabilito che l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale avvenga in forma associata tra i due Comuni stessi, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 465 del 4/12/1997;

- che detta forma associata di esercizio delle funzioni in argomento deve concretizzarsi in un'apposita convenzione.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Cornedo Vicentino (Classe II), di Salcedo (Classe IV) Provincia di Vicenza, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni per l'ufficio di Segretario comunale, ottenendo un'adeguata economia di spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Cornedo Vicentino assume il ruolo di Comune Capo-Convenzione.

Al Sindaco del Comune Capo-Convenzione compete:

- la nomina e revoca del Segretario comunale, ai sensi degli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali", previa concertazione con il Sindaco di Salcedo;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa concertazione con il Sindaco del Comune di Salcedo;
- salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 dell'Agenzia dei Segretari Comunali.

ART. 3 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario comunale presti attività in ciascun Ente.

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono ripartite in modo da assicurare il corretto funzionamento di ciascun Comune, con un impegno del Segretario proporzionale alle mansioni degli apparati organizzativi degli enti ed alla complessità delle loro problematiche come da

seguinte modalità:

- per n. 30 ore presso il Comune di Cornedo Vicentino.
- per n. 6 ore presso il Comune di Salcedo

Il Segretario dovrà, altresì, previo accordo con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc.). In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati, in genere, ai principi di solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, sarà ripartita in base al rapporto percentuale indicato all'art. 3 della presente convenzione, compresa quella relativa al trattamento economico aggiuntivo per il servizio convenzionato del Segretario Comunale di cui all'art. 7.

Diversamente, l'onere per il rimborso delle spese di viaggio del Segretario Comunale da e per la sede del Comune Capo-Convenzione spetta al Comune di Salcedo (pareri 8 e 9 del 7/02/2011 – Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti), mentre l'eventuale compenso relativo a funzioni aggiuntive conferite da ciascun Comune in convenzione, nonché il rimborso spese per missioni o trasferte del Segretario, sarà totalmente a carico di ciascun Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono svolte.

La Retribuzione di Risultato sarà erogata interamente dal Comune di Cornedo Vicentino con rimborso da parte del Comune di Salcedo della parte di competenza

Il Comune Capo-Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche relative al trattamento fondamentale spettanti al Segretario comunale ed al recupero annuale delle spese a carico del Comune di Salcedo.

ART. 5 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da

tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria comunale in forma associata (giornate di presenza del Segretario comunale nei rispettivi comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale) che potranno, comunque, essere variati allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha durata **fino al 30.11.2019**, con decorrenza dalla presa in servizio del titolare della convenzione, conseguente alla nomina dello stesso da parte del Sindaco del Comune di Cornedo Vicentino, Capo-Convenzione.

Essa potrà, peraltro, essere risolta prima della scadenza del termine convenuto in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali interessate;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

Al momento dello scioglimento della convenzione i Sindaci dei Comuni di Cornedo Vicentino e Salcedo hanno la possibilità di definire, con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della Convenzione, il Segretario stesso conserva la titolarità.

Ove non si pervenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune Capo-Convenzione.

Prima della scadenza la convenzione può essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al Segretario, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. stipulato il 16.05.2001, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto dello stipendio, oltre al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno all'altro dei Comuni associati. Detta retribuzione aggiuntiva si adegua automaticamente con l'entrata in vigore del nuovo C.C.N.L. di categoria.

ART. 8 – INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE

Il servizio di segreteria viene garantito da un unico Segretario comunale che presta la sua opera presso gli Enti aderenti.

L'individuazione del Segretario comunale titolare compete al Sindaco del Comune Capo-Convensione.

ART. 9 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro. La medesima, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata in copia autentica alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Venezia per l'adozione del provvedimento costitutivo della sede convenzionata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Cornedo Vicentino

Il Sindaco

Montagna Martino Angiolo

Comune di Salcedo

Il Sindaco

Gasparini Giovanni Antonio